



Comune di Ferrandina

(Provincia di Matera)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 07/02/2018

OGGETTO: Convenzione tra l'Amministrazione Provinciale di Matera ed il comune di Ferrandina, al fine di disciplinare le modalità di utilizzo da parte della Provincia dei locali ubicati nell'ex Convento di San Domenico già destinati a Liceo Scientifico e Professionale Femminile di proprietà del comune di Ferrandina.

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di febbraio alle ore 14,00 con la continuazione, in Ferrandina e nel Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

N.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	MARTOCCIA	Gennaro	Sindaco	x	
2	MURANTE	Maria	Assessore	x	
3	DI STEFANO	Maria Teresa	Assessore	x	
4	RECCHIA	Gaetano	Assessore	x	
5	ZIZZAMIA	Angelo	Assessore	x	
TOTALE				5	=

E' stata assunta la presidenza dal Sig. MARTOCCIA prof. Gennaro – Sindaco - che, constatata la legalità dell'adunanza, ha invitato la Giunta a deliberare in merito all'argomento in oggetto con la partecipazione del Segretario Generale MUSCO dott.ssa Maria Antonietta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Ferrandina è proprietario dell'immobile sito a Ferrandina in Calata San Domenico, distinto al N.C.U. del Comune di Ferrandina al foglio n. 101 mappale n. 680, ove ha sede il Liceo Scientifico e Professionale Femminile meglio evidenziate nell'allegata planimetria;
- Il Sindaco del Comune di Ferrandina ha comunicato per le vie brevi la disponibilità dell'Amministrazione comunale cui fa capo, di concedere in uso alla Provincia di Matera gli spazi come sopra richiesti, da destinare a Liceo Scientifico e Professionale Femminile;

Richiamati:

- il comma 6 dell'art. 8 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – Norme per l'edilizia scolastica - ;
- l'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio -

Visto lo schema di convenzione predisposto dal Comune di Ferrandina, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la durata della concessione decorrerà dalla data della stipula dell'atto convenzionale fino alla chiusura dell'anno scolastico 2017/2018;

Dato atto che l'uso della scuola rimane comunque subordinato alla sottoscrizione, da parte dei titolari dell'attività scolastica, di un apposito piano di coordinamento per la gestione delle emergenze e per tutti quegli aspetti gestionali che, in quanto interferenti, possano influire sulle condizioni di sicurezza in cui devono svolgersi le attività;

Atteso che la Provincia di Matera, a fronte dell'utilizzo dei locali in argomento, rimborserà all'Amministrazione Comunale di Ferrandina, l'importo derivante dalle spese di energia elettrica, acqua e riscaldamento commisurato alla superficie concessa;

Dato atto che la quota di rimborso è stata determinata sulla base dei consumi annui complessivi per utenze attribuibili all'Amministrazione Comunale per tale plesso scolastico e che l'importo effettivo sarà quantificato al termine del periodo annuale di utilizzo dall'Amministrazione Provinciale sulla base degli effettivi costi sostenuti nel periodo di riferimento;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato schema di convenzione con l'Amministrazione Comunale di Ferrandina per l'utilizzo temporaneo degli spazi scolastici presso l'immobile che ospita il Liceo Scientifico e il Professionale Femminile;

Ritenuta, ai sensi dell'art. 48 tuel 267/2000 la competenza della Giunta Comunale in materia;

Ricordato che gli atti e i documenti posti in essere dalle Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi ed Associazioni, nonché Comunità Montane, sempreché vengano tra loro scambiati, sono esenti dall'imposta di bollo, come previsto all'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 (Disciplina dell'imposta di bollo);

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto Lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 4 del t.u. 165/2001;

Visto Legge 11 gennaio 1996, n. 23 – Norme per l'edilizia scolastica -;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ;

DELIBERA

1) di approvare per le motivazioni riportate in premessa, l'allegato schema di convenzione tra l'Amministrazione Provinciale di Matera ed il Comune di Ferrandina, al fine di disciplinare le modalità di utilizzo delle stanze e degli annessi servizi ubicati al piano primo (vedi planimetria allegata) del Liceo Scientifico e Professionale Femminile, sito in Calata San Domenico presso ex Convento San Domenico di proprietà del Comune di Ferrandina, censito in Catasto al Fg. n. 101 mappale n. 680;

2) di assegnare gli spazi specificati al punto 1) alla Provincia di Matera per le esigenze del Liceo Scientifico e Professionale Femminile, specificate nella citata convenzione;

3) di dare indirizzo al Responsabile dell'Area interessata di porre in essere gli atti gestionali conseguenti finalizzati la sottoscrizione dell'allegata convenzione;

4) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Ferrandina, ai sensi del Regolamento per la pubblicità degli atti;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DICHIARA

la presente deliberazione eseguibile con effetto immediato.



Provincia di Matera



Comune di Ferrandina

Repertorio n. ____ / _____

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FERRANDINA
(PROVINCIA DI MATERA)

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONCESSIONE ALLA PROVINCIA DI MATERA DEI LOCALI UBICATI
AL PIANO PRIMO DELL'IMMOBILE GIÀ DESTINATO A LICEO
SCIENTIFICO E PROFESSIONALE FEMMINILE SITO IN CALATA
SAN DOMENICO N. __ DEL COMUNE DI FERRANDINA, CENSITO IN
CATASTO AL FOGLIO N. 101 MAPPALE N.680

L'anno _____ (____), addì _____ del mese
di _____ in Ferrandina, e nella Residenza
Municipale

TRA LE SOTTOSCRITTE PARTI

1) Ing. Antonio MELE, nato a Ferrandina (MT) il due
settembre 1961, Tecnico Comunale, residente a Ferrandi-
na e domiciliato per la carica presso la Casa Comunale,
nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Co-
munale, il quale interviene in questo atto esclusiva-
mente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Ferrandina (C.F. - 80000550774), che legalmente rappre-
senta nella precitata qualità ai sensi dell'art. 107
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Sin-



Provincia di Matera



Comune di Ferrandina

dacale n. 1 del 02.01.2018 di seguito indicato più brevemente **COMUNE**;

2) Ing. Domenico Pietrocola nato a Montescaglioso (MT) il 2 febbraio 1956 il quale interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Matera con sede in Via Ridola n. 60 codice fiscale 80000970774, in qualità di **Dirigente dell'Area 4** - di seguito indicato più brevemente **PROVINCIA**.

- Il Comune è proprietario dell'immobile sito a Ferrandina in Corso Vittorio Emanuele/Calata San Domenico, distinto al N.C.E.U. del Comune di Ferrandina al foglio n. 101 mappale n. 680, ove ha sede il Liceo Scientifico e il Professionale Femminile;

- con delibera della Giunta Comunale n. ___ del ____ è stato approvato lo schema dell'atto di concessione in uso alla Provincia di Matera degli spazi dell'immobile

"ex Convento San Domenico" che ospita il Liceo Scientifico e il Professionale Femminile sito in Ferrandina Calata San Domenico;

- con deliberazione n. ___ del ____ la Provincia di Matera ha approvato lo schema di convenzione con il Comune di Ferrandina per la concessione in uso alla Pro-



vincia degli spazi utilizzati dal Liceo Scientifico e Professionale Femminile.

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1) Oggetto e finalità della Concessione

1. Con il presente atto il Comune (di seguito denominato "Concedente") concede in uso alla Provincia (di seguito denominata "Concessionario"), la quale accetta, l'ala posta al piano primo, lato est, dell'ex complesso monumentale "San Domenico" evidenziata nell'allegata planimetria (All. 1 - planimetria).

2. I locali oggetto di concessione sono costituiti da n. ____ (____) aule, n. ____ (____) laboratori, e n. ____ (____) palestra più servizi regolarmente utilizzabili dall'Istituto destinatario, come meglio individuate nella planimetria allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. I beni sono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e alla scadenza del presente atto di concessione dovrà riconsegnarli nello stato originario e liberi da persone e cose, salvo diverso accordo, a sue totali cura e spese.



ART. 2) Durata della Concessione

1. La durata del la presente Concessione decorre dalla data della stipula del presente atto fino a tutto il _____, fatta salva l'eventuale risoluzione anticipata per inadempienza e/o revoca per ragioni di pubblico interesse da parte di uno dei contraenti. Il presente rapporto si estinguerà alla data della sua naturale scadenza senza la necessità di alcuna disdetta o preavviso.

2. È facoltà delle parti rinnovare la presente Concessione per un analogo periodo o per un diverso periodo da convenirsi, anche a condizioni economiche diverse.

ART. 3 - Corrispettivo

1. Il Concessionario corrisponderà al Comune il solo rimborso delle spese di utenze, ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge 11 gennaio 1996, 23, (energia elettrica, acqua, riscaldamento) per la concessione di spazi e locali di proprietà comunale, ripartite in relazione alle superfici occupate e quantificabili in complessivi euro (.....), come si desume dall'allegato prospetto (All. 2 - Prospetto Utenze) commisurati ad una superficie di mq. (.....)circa.

La quota di rimborso è stata determinata sulla base dei consumi annui complessivi per utenze attribuibili



all'Amministrazione Comunale per tale plesso scolastico; l'importo effettivo sarà quantificato al termine del periodo annuale di utilizzo dall'Amministrazione Comunale sulla base degli effettivi costi sostenuti nel periodo di riferimento.

2. Terminato il periodo di concessione la Provincia provvederà al rimborso delle spese di propria spettanza, entro 90 (novanta) giorni dall'acquisizione della richiesta pervenuta da parte del Comune.

ART. 4) - Obbligazioni delle parti

1. Il **Concessionario** si assume i seguenti impegni:

- Adibire l'immobile esclusivamente ad uso scolastico. E' vietata l'utilizzazione del bene per scopi diversi da quello indicato;
- Assumere a proprio carico la piena responsabilità della gestione dei locali oggetto della presente Concessione ricordando che la corretta conduzione degli stessi è demandata al Dirigente Scolastico del _____ assegnatario dei locali e titolare dell'attività scolastica;
- Garantire che venga attivata da parte del Dirigente _____ la copertura assicurativa con primaria compagnia per la copertura del rischio della responsabilità civile verso terzi in relazione all'attività



svolta nell'immobile di cui trattasi:

l'Amministrazione Provinciale provvederà per la parte di propria competenza;

- Comunicare immediatamente i danni provocati da terzi ed i sinistri occorsi (incendi, atti vandalici, ecc.) nelle strutture oggetto del presente rapporto convenzionale, ai fini dell'attivazione delle polizze di competenza del Comune;
- Assumere a proprio carico le spese di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena funzionalità del fabbricato;
- assumere a proprio carico le spese per la manutenzione ordinaria e quelle relative alla gestione ordinaria, nonché ogni altro onere riferito alla gestione dell'immobile;

2. Il Concedente si assume i seguenti impegni:

segnalare tempestivamente all'Istituto utilizzatore e all'Amministrazione Provinciale la necessità di effettuare riparazioni dovute a cattivo uso o negligenza al fine di poter individuare congiuntamente le eventuali responsabilità e le modalità dell'eventuale rimborso spese.

3. L'uso della scuola resta comunque subordinato alla sottoscrizione da parte dei titolari dell'attività sco-



lastica di un apposito piano di coordinamento per la gestione delle emergenze e per tutti quegli aspetti gestionali che, in quanto interferenti possano influire sulle condizioni di sicurezza in cui devono svolgersi le attività.

ART. 5) Divieto di sub-concessione

1. Fermo restando la destinazione scolastica dell'immobile, è fatto divieto assoluto di sub-concessione in tutto o in parte dei beni. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza immediata della concessione.

ART. 6) - Risoluzione della Concessione

1. In caso di riscontrate inadempienze, la parte lesa intimerà per iscritto alla controparte di porvi rimedio entro il termine caso per caso assegnato. In caso di reiterata inottemperanza è facoltà delle parti di risolvere la presente Concessione.

2. Il Comune ha la facoltà di disporre ispezioni, controlli e verifiche periodiche a mezzo di propri funzionari all'uopo incaricati per accertare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente atto. In difetto disporrà, previa comunicazione, la risoluzione della concessione con l'obbligo, in capo al concessionario,



della restituzione immediata dell'immobile nello stato pristino libero da persone e cose.

ART. 7) - Domicilio delle parti

1. Ai fini del presente atto il Comune elegge domicilio presso la propria sede in Ferrandina, Piazza Plebiscito n 1 e la Provincia presso la propria sede in Matera, Via Ridola n. 60 codice fiscale 80000970774.

ART. 8) - Controversie

1. Per tutte le controversie aventi ad oggetto il presente contratto è competente il Foro di Matera.

ART. 9) - Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, compresi l'eventuale registrazione ed ogni onere fiscale, sono a carico del Comune e della Provincia in parti uguali. Il Comune provvederà alle relative operazioni.

Art. 10) - Trattamento dei Dati

L'Amministrazione dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e presta il consenso, nei limiti di cui agli artt. 1 e ss. del menzionato decreto legislativo, per il trattamento dei dati sensibili relativi al procedimento in oggetto.



ART. 11) - Disposizioni finali

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed alla Legge 11 gennaio 1996 n. 23 e ss.mm.ii.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per la registrazione presso l'ente.

Per il Comune di Ferrandina _____

Per la Provincia _____


Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente tutti gli articoli.

Per il Comune di Ferrandina _____

Per la Provincia _____

PLANIMETRIA

LICEO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE FEMMINILE



Firmato all'originale:

Il Sindaco
F.to: Gennaro MARTOCCIA

Il Segretario Generale
F.to: Maria Antonietta MUSCO

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data **6 MAR 2018**

Il Responsabile della pubblicazione:

F.to: **GIUSEPPE PENNELICO**

Area Amministrativa S.-C.
Il Responsabile
F.to: Donato LA RAIA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data **6 MAR 2018**

Area Amministrativa S.-C.
Il Responsabile
F.to: Donato LA RAIA

È copia conforme all'originale.

Data **6 MAR 2018**



Area Amministrativa S.-C.
Il Responsabile
Donato LA RAIA